



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO INSIDER

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Cogefeed S.p.A. in data 23 ottobre 2024

INDICE

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ.....	5
3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO <i>INSIDER</i>	5
4. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO <i>INSIDER</i>	6
5. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO <i>INSIDER</i>	7
6. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO <i>INSIDER</i> E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI	8
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
8. MERCATO DI CRESCITA PER LE PMI	9
9. DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ALLEGATI	11
ALLEGATO A	12
ALLEGATO B	13
APPENDICE 1	16
APPENDICE 2	18
APPENDICE 3	29
APPENDICE 4	30

PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") è volta a disciplinare l'istituzione, il mantenimento e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Registro Insider**" o "**Registro**") riguardanti Cogefeed S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") e le società direttamente e/o indirettamente controllate dalla stessa ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. (le "**Controllate**" e, congiuntamente all'Emittente, il "**Gruppo**") in virtù della quotazione degli Strumenti Finanziari della Società – *i.e.* azioni ordinarie (le "**Azioni**") – sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan / Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("**Euronext Growth Milan**" o "**EGM-Pro**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

La presente Procedura è adottata dalla Società in applicazione dell'Art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), dell'Art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**MAR**") – come novellata dal Regolamento (UE) n. 2115/2019 (il "**Regolamento 2115**") – nonché del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1210/2022 (il "**Regolamento 1210**").

La presente Procedura entra in vigore a far data dalla presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni dei sopracitati Strumenti Finanziari della Società sull'EGM-Pro.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA – *European Securities and Market Authority* (ivi incluse le *Q&A on the Market Abuse Regulation*, predisposte dalla stessa ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale), e della Consob, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle informazioni privilegiate*" (le "**Linee Guida**") che, senza avere carattere prescrittivo, costituiscono un utile modello di riferimento per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla MAR e l'implementazione delle connesse procedure.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili.

La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione *Governance*.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

"Informazione Privilegiata": ai sensi dell'Art. 7 della MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "*carattere preciso*" quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari*" è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

"Organo Delegato": indica l'Amministratore Delegato e ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

"Soggetto Preposto": il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della presente Procedura. La Società ha individuato inizialmente quale Soggetto Preposto l'*Investor Relations Manager*.

"Strumenti Finanziari":

- a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'Art. 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati

nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, inclusi le Azioni e i *Warrant*;

- b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
- c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

"Strumenti Finanziari Collegati": gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

"Strumenti Finanziari Derivati": ogni strumento finanziario definito all'Art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

2.1. Ai sensi dell'Art. 18, paragrafo 6 della MAR, la Società – anche per conto delle proprie Controllate – avvalendosi, ove del caso, di *provider* esterni:

- a) redige il Registro *Insider*, ossia l'elenco di tutti coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate;
- b) aggiorna tempestivamente il Registro *Insider* ai sensi dell'Art. 4 della presente Procedura; e
- c) trasmette senza indugio il Registro *Insider* o parti di esso all'Autorità competente ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso, via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.

3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO *INSIDER*

3.1. In conformità a quanto previsto all'Art. 18 della MAR e dal Regolamento 1210, nonché tenuto conto delle Linee Guida, la Società ha istituito il proprio Registro *Insider*.

3.2. Il Registro *Insider* deve essere redatto e aggiornato in conformità all'allegato II del Regolamento 1210,

quivi allegato *sub Allegato A* in formato cartaceo, e deve contenere l'elenco di tutti coloro che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate (i "**Soggetti Iscritti**").

3.3. I Soggetti Iscritti sono individuati dall'Amministratore Delegato e comunicati al Soggetto Preposto, il quale provvede alla tempestiva iscrizione degli stessi nel Registro *Insider* secondo l'ordinaria diligenza, come precisato all'Art. 4 della presente Procedura.

3.4. Alla data di entrata in vigore della presente Procedura, i Soggetti Iscritti sono i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci della Società, il Responsabile Amministrazione e Finanza e l'*Investor Relations Manager*. Tali soggetti, hanno l'obbligo di comunicare di volta in volta al Soggetto Preposto i nominativi del proprio personale di supporto segretariale ed altri eventuali nomi di collaboratori e di soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società o con il Gruppo (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisors*, etc.) che si trovano in condizione di avere sempre accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti, ai fini dell'inserimento di tali persone nel Registro *Insider*.

3.5. Il Registro *Insider* è gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nel Registro *Insider*. La Società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'istituzione e la tenuta del Registro *Insider*, in ogni caso sotto la piena responsabilità dell'Emittente e fermo restando che la Società dovrà sempre conservare il diritto di accesso al Registro *Insider*.

3.6. Nel caso in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

4. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO *INSIDER*

4.1. Il Soggetto Preposto cura la tenuta del Registro, provvedendo, su indicazione dell'Amministratore Delegato e/o dell'Organo Delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, alle iscrizioni ed ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati al precedente Art. 3. Inoltre, il Soggetto Preposto effettua il monitoraggio dei Soggetti Iscritti nel Registro *Insider*, verificando la correttezza dell'iscrizione con i soggetti indicati all'Art. 3, i quali, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere ovvero rimuovere dal Registro *Insider*. Resta inteso che, ove il Soggetto Preposto sia un soggetto terzo rispetto alla Società, l'Emittente rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui alla presente Procedura. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono

responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza ed il tempestivo aggiornamento.

4.2. Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente a cura del Soggetto Preposto aggiungendo la data dell'aggiornamento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro *Insider*;
- b) vi è una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro *Insider*;
- c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

4.3. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

4.4. I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro *Insider* sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

4.5. Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nel Registro *Insider*, sono inviate in forma scritta tramite posta elettronica all'indirizzo investor.relation@cogefeed.it e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione ed aggiornamento del Registro *Insider* ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro *Insider*. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

5. INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO *INSIDER*

5.1. L'iscrizione nel Registro *Insider* e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati, per iscritto mediante invio di posta elettronica ovvero posta raccomandata ovvero comunicazione a mani, dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite posta elettronica), apposita comunicazione (la "**Lettera di Comunicazione**"), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro *Insider* (ovvero al successivo aggiornamento della stessa ivi inclusa la cancellazione), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta Lettera di Comunicazione (redatta in conformità al modello quivi allegato quale **Allegato B**) sarà allegata una copia della presente Procedura.

5.2. I Soggetti Iscritti sono tenuti ad inviare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto una comunicazione con la quale confermano di aver ricevuto l'informativa e dichiarano di accettare integralmente la Procedura, tramite posta elettronica all'indirizzo investor.relation@cogefeed.it.

5.3. Il Soggetto Preposto (i) conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la

prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi e (ii) consegna ai Soggetti Iscritti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

6. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO *INSIDER* E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

6.1. Il Registro *Insider* include almeno:

- a) data e ora di creazione dell'elenco dei dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate;
- b) data e ora dell'ultimo aggiornamento;
- c) data e ora di trasmissione all'Autorità competente (ove del caso);

e per ciascun Soggetto Iscritto:

- d) data e ora di iscrizione della persona nel Registro *Insider*, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha ottenuto l'accesso regolare all'Informazione Privilegiata;
- e) identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata (nome, cognome, cognome di nascita (se diverso) numero di telefono professionale (diretto, fisso e mobile) e privato (abitazione e cellulare personale), data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), indirizzo di posta elettronica);
- f) nome e indirizzo della Società del Soggetto Iscritto;
- g) funzione e motivo per cui la persona è iscritta nel Registro *Insider*, per tali intendendosi la descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza, nell'elenco, delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate;
- h) aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro *Insider*;
- i) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già contenute nel Registro *Insider*;
- j) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro *Insider*;
- k) data e ora di cancellazione del Soggetto Iscritto dal Registro *Insider*, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere regolare accesso all'Informazione Privilegiata.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1. All'atto del ricevimento della Lettera di Comunicazione ai sensi del precedente Art. 5, i Soggetti Iscritti sono tenuti a sottoscrivere, altresì, una dichiarazione, sul modello di cui all'**Allegato B** alla presente Procedura, che attesti la presa visione delle informazioni circa il trattamento dei dati personali dei Soggetti Iscritti, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

7.2. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare i dati personali dei Soggetti Iscritti (tra cui nome, cognome, dati di contatto, ecc.). I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per

effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile. I Soggetti Iscritti pertanto sono tenuti, in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa di cui all'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e da altre eventuali disposizioni di legge in materia, inclusa nell'**Allegato B** alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento negli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate, nonché nella valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

7.3. Con la sottoscrizione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei Soggetti Iscritti inclusa nell'**Allegato B** alla presente Procedura, i Soggetti Iscritti dichiarano di aver letto e compreso tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

8. MERCATO DI CRESCITA PER LE PMI

8.1. Con efficacia dal 3 gennaio 2018, l'Autorità Competente ha provveduto a registrare l'Euronext Growth Milan quale "Mercato di crescita per le PMI" ai sensi dell'Art. 33 (come modificato e integrato, nonché ai sensi dell'eventuale disciplina applicativa) della Direttiva 2014/65/UE così come recepita in Italia. Pertanto la Società potrà optare per l'applicazione del regime semplificato relativo al Registro *Insider* di cui all'Art. 18, paragrafo 6, della MAR.

8.2. In caso opti per il regime semplificato di cui al precedente paragrafo 8.1., la Società dovrà comunque:

- a) adottare ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e che siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- b) fornire, su richiesta, all'Autorità competente l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate di cui alla lettera a).

8.3. Ai fini di quanto sopra, per persone che hanno "*accesso regolare*" alle Informazioni Privilegiate si intendono, secondo quanto descritto alla nota preliminare n. 10 del Regolamento 2115, quelle persone "*che, nel normale esercizio delle loro funzioni, hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate come direttori, membri di organi di direzione o consulenti interni*", quali ad esempio:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo;
- b) (i) i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo; (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; e (iii) tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- c) i soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Soggetto Preposto e del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

9.2. Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ALLEGATI

ALLEGATO A: Allegato II del Regolamento 1210;

ALLEGATO B: Modello Lettera di Comunicazione.

ALLEGATO A

ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO 1210

Formato dell'elenco dei dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione del presente elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personal e)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nel presente elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

ALLEGATO B

MODELLO LETTERA DI COMUNICAZIONE

[su carta intestata di Cogefeed S.p.A.]

[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione sotto indicate]

Oggetto: Iscrizione Registro *Insider*

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "*Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate*" (il "**Registro *Insider***" o "**Registro**") istituito da Cogefeed S.p.A. (la "**Società**") – secondo quanto prescritto dall'Art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione Europea del 13 luglio 2022– con riferimento a [●].

La "*Procedura per la gestione del Registro *Insider**" (la "**Procedura**") è in vigore cogente dalla data del deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'Art. 7 della MAR riprodotto in allegato alla presente. Come stabilito nella Procedura, il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro *Insider* medesimo è l'*Investor Relations Manager*.

La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nella Procedura mediante trasmissione del modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto.

La invitiamo inoltre a prendere visione della Procedura nonché a fornire al Soggetto Preposto, se del caso, le relative informazioni.

Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro con riferimento all'iscrizione di cui alla

presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che Lei possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo, www.consob.it.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, tempestivamente, copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, ed una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, tramite posta elettronica all'indirizzo investor.relation@cogefeed.it.

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nel Registro *Insider* e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, sulla base degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli Artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

(www.garanteprivacy.it).

Distinti saluti, [luogo, data]

Cogefeed S.p.A.

Daniele Filizola (in qualità di Soggetto Preposto)

Appendici:

Appendice 1: modulo dati soggetto iscritto;

Appendice 2: appendice normativa;

Appendice 3: copia della Procedura;

Appendice 4: copia della procedura denominata "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società.

Per integrale visione e accettazione:

[Soggetto Iscritto] (in qualità di Soggetto Iscritto)

Data: _____

Luogo: _____

APPENDICE 1

MODULO DATI SOGGETTO ISCRITTO

A. In caso di persona fisica:

Nome: _____

Cognome: _____

Numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile):

Numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale):

Data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato):

Indirizzo di posta elettronica:

B. In caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti:

Ragione Sociale: _____

Sede legale: _____

Numero di partita IVA: _____

Fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi ad un soggetto di riferimento appartenente alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legato alla medesima entità:

Nome: _____

Cognome: _____

Numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile):

Numero di telefono privato (abitazione e cellulare personale):

Data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato):

Indirizzo di posta elettronica: _____

APPENDICE 2

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Capo 2 – Informazioni Privilegiate, Abuso di Informazioni Privilegiate, Comunicazione Illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Articolo 7 MAR

Informazioni privilegiate

1. *Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*

- a) *un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) *in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) *in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) *nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro*

evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8 MAR

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai

sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
 - d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9 MAR

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate

sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate. Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 18 MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
 - c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a

informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall'ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l'1 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

- a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso

di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.**

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1210 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta utilizzando il

formato di cui al modello 2 che figura nell'allegato I del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell'elenco, i dati personali dei titolari di tale accesso permanente non sono ripresi nelle sezioni specifiche dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è conservato in formato elettronico. Ciò garantisce in ogni momento che:

- a) l'accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
- b) le informazioni incluse siano esatte;
- c) le versioni precedenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.

4. L'autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere trasmesso all'autorità competente. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. Tale elenco è redatto utilizzando il formato di cui all'allegato II.

2. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate richiesto dagli Stati membri a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell'allegato III del presente regolamento.

I dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione degli accessi permanenti è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2, che figura nell'allegato III del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell'elenco, i dati personali delle persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate non sono ripresi in ciascuna sezione dell'elenco corrispondente a ciascuna informazione privilegiata di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all'autorità competente.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al

presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

APPENDICE 3

PROCEDURA

[•]

APPENDICE 4

PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

PRIVILEGIATE

[●]